



Albavilla, gennaio 2009

## A TUTTI I CLIENTI

Invitiamo tutti i clienti a prendere visione di questa comunicazione e di collaborare in modo attivo con il nostro concessionario al fine di evitare inutili sanzioni.

*I prodotti Sebach per una totale corrispondenza alle normative sulla sicurezza.*

Come già saprete è entrato in vigore il **Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08)** che ha sostituito e integrato tutte le precedenti normative in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il Titolo IV del Nuovo testo Unico interessa la problematica dei cantieri temporanei e mobili per i quali è stata ribadita e sottolineata la necessità della presenza di servizi igienico-sanitari all'interno dei cantieri, e il numero minimo degli stessi.

Riportiamo di seguito gli articoli di pertinenza:

**Art. 96 comma 1a:** I datori di lavoro adottano le misure conformi all'Allegato XIII

**All. XIII comma 3.2:** I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare le decenza e mantenuti puliti.

**All. XIII comma 3.3:** I lavabi devono essere in numero di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

**All. XIII comma 3.4:** Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

Sebach si è sempre impegnata al rispetto e alla corrispondenza della norma dei propri prodotti ma quello che preme sottolineare è che occorre la collaborazione dei propri concessionari anche per trasmettere informazioni utili e necessarie per una proficua collaborazione con il cliente.

Dagli articoli sopra citati infatti emerge un dato importante relativamente alla responsabilità diretta del datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori i servizi igienico-sanitari ovvero l'obbligo di mantenerli puliti. E' chiaro che il solo programma di manutenzione e pulizia può non essere sufficiente a rispettare la norma ma occorre una diretta collaborazione con il cliente.

**Questo aspetto è reso ancor più determinante se collegato alle sanzioni previste in caso di inadempienza:**

**Art. 159:**

**1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:**

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), ...omissis.